è sempre 25 novembre

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
Sede: Via Palma di Montechiaro, 24 97100 Ragusa
Tel.: 0932.621600
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it (Delegazione/Ragusa)
e-mail: del.ragusa@lnd.it PEC: delegazione.ragusa@lndsicilia.legalmail.it

17/245

COMUNICATO UFFICIALE N. 17 del 29 Ottobre 2025
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

ORGANICO – GIRONE UNICO

1. POL. D. BORGO B VITTORIA
2. A.S.D. ESASPORT
3. A.S.D. MOTIA FUTURA
4. A.S.D. NEW EREA
5. A.S.D. NISCEMI F.C. (under 21)
6. A.S.D. POL. MODICA CALCIO (under 21)
7. A.S.D. POZZALLO (under 21)
8. A.S.D. REAL CALCIO MONTEROSSO
9. A.S.D. REAL RAGUSA
10. A.S.D. VITTORIA F.C.

CALENDARIO

ANDATA: 2/11/25	1 G I O R N A T A	RITORNO: 25/01/26
ORE...: 11:00		ORE....: 11:00
ASD REAL CALCIO MONTEROSS	-	MOTIA FUTURA ASD
NEW EREA A.S.D.	-	BORGO B VITTORIA
NISCEMI FOOTBALL CLUB	-	ESASPORT
POL. MODICA CALCIO	-	REAL RAGUSA
VITTORIA FOOTBALL CLUB	-	POZZALLO

ANDATA: 9/11/25	2 G I O R N A T A	RITORNO: 1/02/26
ORE...: 11:00		ORE....: 11:00
BORGO B VITTORIA	-	ASD REAL CALCIO MONTEROSS
ESASPORT	-	VITTORIA FOOTBALL CLUB
MOTIA FUTURA ASD	-	POL. MODICA CALCIO
POZZALLO	-	NEW EREA A.S.D.
REAL RAGUSA	-	NISCEMI FOOTBALL CLUB

ANDATA: 16/11/25		RITORNO: 8/02/26
ORE...: 11:00	3 G I O R N A T A	ORE....: 11:00
NEW EREA A.S.D.	-	ESASPORT
NISCEMI FOOTBALL CLUB	-	MOTIA FUTURA ASD
POL. MODICA CALCIO	-	ASD REAL CALCIO MONTEROSS
POZZALLO	-	BORGO B VITTORIA
VITTORIA FOOTBALL CLUB	-	REAL RAGUSA

ANDATA: 23/11/25		RITORNO: 22/02/26
ORE...: 11:00	4 G I O R N A T A	ORE....: 11:00
ASD REAL CALCIO MONTEROSS	-	NISCEMI FOOTBALL CLUB
BORGO B VITTORIA	-	POL. MODICA CALCIO
ESASPORT	-	POZZALLO
MOTIA FUTURA ASD	-	VITTORIA FOOTBALL CLUB
REAL RAGUSA	-	NEW EREA A.S.D.

ANDATA: 30/11/25		RITORNO: 1/03/26
ORE...: 11:00	5 G I O R N A T A	ORE....: 11:00
ESASPORT	-	BORGO B VITTORIA
NEW EREA A.S.D.	-	MOTIA FUTURA ASD
NISCEMI FOOTBALL CLUB	-	POL. MODICA CALCIO
POZZALLO	-	REAL RAGUSA
VITTORIA FOOTBALL CLUB	-	ASD REAL CALCIO MONTEROSS

ANDATA: 14/12/25		RITORNO: 8/03/26
ORE...: 11:00	6 G I O R N A T A	ORE....: 11:00
ASD REAL CALCIO MONTEROSS	-	NEW EREA A.S.D.
BORGO B VITTORIA	-	NISCEMI FOOTBALL CLUB
MOTIA FUTURA ASD	-	POZZALLO
POL. MODICA CALCIO	-	VITTORIA FOOTBALL CLUB
REAL RAGUSA	-	ESASPORT

ANDATA: 21/12/25		RITORNO: 15/03/26
ORE...: 11:00	7 G I O R N A T A	ORE....: 11:00
ESASPORT	-	MOTIA FUTURA ASD
NEW EREA A.S.D.	-	POL. MODICA CALCIO
POZZALLO	-	ASD REAL CALCIO MONTEROSS
REAL RAGUSA	-	BORGO B VITTORIA
VITTORIA FOOTBALL CLUB	-	NISCEMI FOOTBALL CLUB

```
.-------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 11/01/26 !                       ! RITORNO: 22/03/26 I
I ORE...: 11:00    !  8  G I O R N A T A   ! ORE....: 11:00    I
I-------------------------------------------------------------I
I  ASD REAL CALCIO MONTEROSS    -  ESASPORT                    I
I  MOTIA FUTURA ASD             -  REAL RAGUSA                 I
I  NISCEMI FOOTBALL CLUB        -  NEW EREA A.S.D.             I
I  POL. MODICA CALCIO           -  POZZALLO                    I
I  VITTORIA FOOTBALL CLUB       -  BORGO B VITTORIA            I
.-------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 18/01/26 !                       ! RITORNO: 29/03/26 I
I ORE...: 11:00    !  9  G I O R N A T A   ! ORE....: 11:00    I
I-------------------------------------------------------------I
I  BORGO B VITTORIA             -  MOTIA FUTURA ASD            I
I  ESASPORT                     -  POL. MODICA CALCIO          I
I  NEW EREA A.S.D.              -  VITTORIA FOOTBALL CLUB      I
I  POZZALLO                     -  NISCEMI FOOTBALL CLUB       I
I  REAL RAGUSA                  -  ASD REAL CALCIO MONTEROSS   I
.-------------------------------------------------------------.
```

SOCIETA'	CAMPO	LOCALITA'	GIORNATA	GARA	DIRIGENTE	TELEFONO
BORGO B VITTORIA	Emaia	Vittoria	Domenica	ore 11,00	Deuscit S.	339.8017488
ESASPORT	Comunale	Grammichele	Domenica	ore 15,00	Salafia A.	334.7158546
MOTIA FUTURA	V. Barone	Modica	Domenica	ore 15,00	Scivoletto G.	331.4892880
NEW EREA	Ottaviano	Ragusa	Domenica	Ore 15,00	Giannone A.	333.7401016
NISCEMI F.C.	Comunale	Niscemi	Domenica	Ore 14,30	Militello P.	339.6786854
POL. MODICA CALCIO	V. Barone	Ragusa	Sabato	Ore 17,30	Casiraro M.	328.9365333
POZZALLO	Comunale	Pozzallo	Domenica	ore 14,30	Maiolino A.	329.2422021
REAL CALCIO MONTEROSSO	Comunale	Monterosso Almo	Domenica	ore 14,30	Cannizzo A.	339.8486776
REAL RAGUSA	Ottaviano	Ragusa	Domenica	ore 15,00	Chillemi M.	392.3503033
VITTORIA F.C.	Emaia	Vittoria	Domenica	ore 14,30	Biondi A.	320.0163052

PRONTO A.I.A. ***366.4161482***

N.B. : Il PRONTO A.I.A. deve essere utilizzato 45' prima dell'inizio della gara, in caso di assenza dell'arbitro designato

NOTE ORGANIZZATIVE

REGOLAMENTO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA STAGIONE 2025/2026

Criteri di promozione dal Campionato Provinciale di Terza Categoria al Campionato Regionale di Seconda Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

Si comunica che, i meccanismi che regoleranno i play off e l'eventuale promozione al Campionato Regionale di Seconda Categoria saranno pubblicati con i prossimi CC.UU..

Nota

Il Consiglio Direttivo, nella seduta dell'1 agosto 2025, ha deliberato, a partire dalla stagione sportiva 2025/2026, l'abolizione dei 10 punti di distacco fra le squadre posizionate nella griglia Play Off e Play Out di tutti Campionati Regionali e Provinciali e, pertanto, per effetto di tale decisione, peraltro condivisa dalla Consulta Regionale, le gare di Play Off e Play Out di tutti i Campionati Regionali e Provinciali si effettueranno, a prescindere dai punti di distacco in classifica.
Alla luce di quanto sopra, sarà cura di questo Comitato Regionale pubblicare, nei propri CC.UU., come di consueto, i meccanismi di promozioni e retrocessioni ed i nuovi criteri di svolgimento delle gare di Play Off e di Play Out.

FORMAZIONI UNDER 21

Le seconde squadre "Under 21" dovranno attenersi, oltre al regolamento della Terza Categoria anche alle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n°84 della LND del 01/08/2025 (si allega al presente comunicato).

DURATA DELLE GARE

La gara si disputerà in **DUE** tempi di **45 MINUTI** ciascuno. I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore ai 15 minuti.

TEMPO DI ATTESA

REGOLA 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO
1) Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2) Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
Il tempo di attesa per tutte le gare è di 45 minuti

Cambio delle Maglie

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Per la Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale indicare **un massimo di 9 calciatori di riserva nella distinta di gara**, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.
Nel corso delle gare del Campionato di 3ª Categoria possono essere effettuate **cinque** sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Non è previsto nessun obbligo.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.

TENUTA DI GIOCO

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.
Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.
Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.
Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2025/2026 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F

Calciatori impiegati come Assistenti dell'Arbitro (Ex Guardalinee)

Art. 63 - N.O.I.F.

Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare della categoria giovanili "Esordienti" e "Pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Società.

1 Bis. L'Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore**, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o** un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di **assistente dell'arbitro** è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara **e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.**

3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse espulso dal recinto di giuoco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) *un dirigente accompagnatore ufficiale;*
b) *un medico sociale;*
c) *il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;*
d) *un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore*

abilitato dal Settore Tecnico;

e) *un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;*
f) *i calciatori di riserva;*
g) *per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.*

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

RECUPERO DELLE GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall'Art. 33, "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati.

Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

Recupero Gara sospesa o non disputata

Si dispone che eventuali recuperi relativi alle gare del girone di andata e di ritorno verranno programmati d'ufficio – tranne se diversamente concordato tra le società e comunque entro la **prima** settimana dalla data della gara non effettuata;
Per favorire le Società che desiderassero effettuare le gare in giorni particolari, **si invitano le stesse a concordare immediatamente** (alla fine della gara rinviata) **il giorno e l'ora del recupero.** Entrambe le società interessate dovranno **far pervenire**, al più presto, a questa Delegazione **comunicazione scritta, del.ragusa@lnd.it ,** con specificati gli accordi presi, che saranno ufficializzati sul primo comunicato utile.
Diversamente la gara verrà programmata d'ufficio e nel caso in cui la gara non dovesse disputarsi, alla Società inadempiente verrà applicato l'art. 12 del C.G.S.

COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ

Si comunica che, relativamente alle gare da disputare in casa, il calendario di cui sopra, è stato elaborato rispettando le desiderata avanzate da ognuna delle Società facenti parte del girone. Nel caso di esistenza di eventuali concomitanze, si confida nella fattiva collaborazione delle Società, che di comune accordo, si prodigheranno per l'effettiva risoluzione della sopraggiunta problematica. Si comunica altresì che, per le gare in calendario, non è più possibile concedere l'inversione di campo per la disputa della gara.

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

1ª rinuncia	*€. 100,00*
2ª rinuncia	*€. 200,00*
3ª rinuncia	*€. 400,00*

È data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

Il Comitato Regionale applica in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

N.B. - A norma dell'art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.

A norma dell'art. 53 comma 8, delle N.O.I.F. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia;. …omississ…

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all"**Area Società**" per mezzo della propria "**ID**" e "**Password**" ed optando, nella "**Scelta Area**" per la voce "**Dati Societari**"; successivamente, nel menu a sinistra, scegliere "**Interrogazioni**" e "**Società**" ed effettuare la ricerca.

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell'utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle "regole del giuoco calcio" ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell'impianto (pubblica o privata) o del gestore.

A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:

- **Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all'accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.**
- **Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell'impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.**
- **Attivazione di tutte iniziative necessarie all'osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.**

Pubblicato in Ragusa il 29 Ottobre 2025

IL SEGRETARIO	IL DELEGATO
Vincenzo Vitale	*Gino Giacchi*